

L'Aquila, 10 Marzo 2021

Circolare N. 34
Prot. N. 77

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI

OGGETTO: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLEPROROGHE

Si avvisa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 è stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge "Milleproroghe" del 31 dicembre 2020, n. 183.

TRA LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE IN SEDE IN CONVERSIONE nell'articolo 13, recante la proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, si segnalano le seguenti:

- ✚ **la proroga al 31 dicembre 2021 – in accoglimento di una proposta ANCE - della sospensione**, operata dall'art. 1, comma 10 del dl n. 32/2019 (c.d. Sblocca-cantieri), dell'operatività **della norma c.d. "taglia riserve"**, al fine di consentire agli operatori economici di iscrivere riserva anche su aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica;
- ✚ **la proroga, fino al 15 giugno 2021, delle disposizioni del decreto legge n. 76/2020 (c.d. Semplificazioni) relative ai cosiddetti Sal emergenziali.** In proposito, si vuole ricordare che il DL Semplificazioni ha previsto, in relazione ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del dl stesso, l'adozione di un SAL cosiddetto "emergenziale" da parte del direttore dei lavori, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, da effettuare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (vale a dire entro il 1° agosto 2020). Con il decreto Milleproroghe, tale meccanismo si estende a tutte le lavorazioni effettuate fino alla data del 15 giugno 2021, con obbligo di adozione del SAL entro il 30 giugno 2021. Viene precisato, altresì, che il pagamento dovrà avvenire nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per lo specifico intervento cui il SAL si riferisce.

In sede in conversione restano inoltre confermate le seguenti proroghe, sempre contenute all'art. 13 :

- ✚ **la proroga al 31 dicembre 2021** dell'applicabilità delle disposizioni del dl n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020 (c.d. decreto Rilancio), che consentono alle stazioni appaltanti di **elevare al 30 per cento l'importo dell'anticipazione** prevista dal Codice dei contratti pubblici a favore dell'appaltatore (art. 13, c. 1);
- ✚ **la proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni** del dl n. 32 del 2019, c.d. Sblocca-cantieri, **che consentono la possibilità di affidamento dei lavori di manutenzione** (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti) **su progetto definitivo "alleggerito"** (art. 13, c. 2, lett. b);
- ✚ **proroga fino al 30 giugno 2021** della previsione del medesimo dl c.d. Sblocca-cantieri in base alla quale **il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la soglia del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture** (art. 13, c. 2, lett. c);
- ✚ **proroga della sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori** in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche e della sospensione dell'obbligo delle verifiche in corso di gara anche sul subappaltatore, anch'essa prevista nel decreto Sblocca-cantieri (art. 13, c. 2, lett. c).

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L'Aquila l'Ing. Sannito Emanuela.

Distinti saluti

ES

Il Direttore
Lucio Cococchia

